PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

19.11.2012 B7-0497/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale
B7-0367/2012

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sulla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di otto paesi terzi alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(2012/2791(RSP))

Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
a nome della commissione giuridica

B7-0497/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di otto paesi terzi alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(2012/2791(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera j, l'articolo 81, paragrafo 3, l'articolo 216, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare le cause 22/70[1] e C-467/98[2] e il parere 1/03[3],

– viste le proposte di decisione del Consiglio presentate dalla Commissione relative alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Gabon[4], Andorra[5], Seychelles[6], Federazione russa[7], Albania[8], Singapore[9], Marocco[10] e Armenia[11] alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

– visto che per tali decisioni il Consiglio non ha ancora chiesto l'approvazione del Parlamento,

– vista l'interrogazione alla Commissione sulla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di otto paesi terzi alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori riveste grande importanza in quanto istituisce un sistema che consente agli Stati partecipanti di cooperare per trovare una soluzione alle

[1] Causa 22/70, *Commissione/Consiglio* (ERTA), [1971] Racc. 263, paragrafo 16.
[2] Causa C-467/98, *Commissione /Danimarca*, [2002] Racc. I-9519, paragrafo 77.
[3] Parere 1/03 sulla competenza della Comunità di concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, [2006] Racc. I-1145, paragrafo 126.
[4] COM(2011)0904.
[5] COM(2011)0908.
[6] COM(2011)0909.
[7] COM(2011)0911.
[8] COM(2011)0912.
[9] COM(2011)0915.
[10] COM(2011)0916.
[11] COM(2011)0917.

sottrazioni internazionali di minori, definendo le competenze giurisdizionali e il diritto applicabile all'atto di stabilire il luogo in cui dovrebbe risiedere il minore;

B. considerando che la Convenzione prevede il rapido ritorno dei minori sottratti al paese di residenza abituale;

C. considerando che la Convenzione si applica soltanto ai paesi che l'hanno ratificata o accettata;

D. considerando che l'adesione di nuovi Stati deve essere accettata dagli Stati che ne fanno già parte, affinché la Convenzione possa essere applicata reciprocamente;

E. considerando che l'accettazione delle adesioni riveste pertanto la massima importanza;

F. considerando che l'Unione europea ha già esercitato le sue competenze interne in materia di sottrazione internazionale di minori, in particolare attraverso il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale[1];

G. considerando che l'Unione europea ha dunque acquisito una competenza esterna esclusiva in materia di sottrazione internazionale di minori;

H. considerando che, dal momento che le organizzazioni internazionali non possono aderire alla Convenzione, l'Unione europea dovrebbe autorizzare gli Stati membri ad agire nel suo interesse all'atto dell'accettazione delle citate adesioni;

I. considerando che il Consiglio dovrebbe pertanto al più presto prendere iniziative per adottare le decisioni proposte dalla Commissione, anche attraverso l'immediata consultazione del Parlamento;

J. considerando che apparentemente, nonostante l'urgenza della questione e la chiarezza della situazione giuridica, il Consiglio ha deciso di rinviare la consultazione del Parlamento e l'adozione delle citate decisioni al fine di contestare il principio ad esse soggiacente basandosi su ragioni giuridiche;

1. raccomanda al Consiglio di:

   a) procedere immediatamente con l'iter di adozione delle citate decisioni proposte;

   b) consultare a tal fine il Parlamento in merito alle otto decisioni proposte;

   c) nell'interesse dei cittadini europei che beneficerebbero dell'adozione di tali decisioni, astenersi dall'ostacolare il corretto funzionamento dell'Unione europea sulla base di motivazioni giuridiche spurie;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e all'ufficio permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

[1] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.